



Comune di Scillato

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Immediatamente esecutiva

Copia

N. 39 DEL 14.07.2021

OGGETTO: Modifica ed integrazione al Regolamento Tari .

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,40**, nel Comune di Scillato si è riunito, a porte chiuse il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n. 05 del 08.07.2021 e previo avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota dell'8 luglio 2021 prot. n. 3462 e con nota prot.3542 del 13.07.2021 di integrazione O.d.G.;

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		Presente	Assente
1	BATTAGLIA ANTONINO	"	
2	CILLUFFO ALESSANDRA	"	
3	SBRIGLIA FEDERICA	"	
4	LA RUSSA ROSANNA	"	
5	CAMMARATA ANTONINO	"	
6	ERIU SEBASTIANA	"	
7	MUSCARELLA SERGIO	"	
8	FRISA GIUSEPPE		"
9	GUGGINO SONIA	"	
10	BATTAGLIA DARIO	"	
	Totale	9	1

Partecipa e assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Maniscalco. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Battaglia Antonino, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Unione dei Comuni
Val D'Himera
Settentrionale Città
Metropolitana di Palermo**

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio comunale di Scillato relativa a: " **Modifica ed integrazione al Regolamento Tari . Comune di Scillato**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 5 del 04.01.2021;

Vista la delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione;

Vista la delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.12 dell'11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;

Vista la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 dell'26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si conferiva al Dott. Giuseppe Granata al pari degli altri tre enti aderenti la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;

Viste le determinazioni del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 3 del 04/01/2021 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe. Gennaio / Dicembre 2021 e la n.6 del 22/01/2021 a rettifica della n. 3 del 04/01/2021

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni.

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA).

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti del Comune di Scillato approvato con Deliberazione Comunale n. 7 del 07/09/2020

Ritenuto necessario apportare delle modifiche al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020.

Ritenuto inoltre necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria, apportando delle modifiche all' Allegato 2 " Tabella categorie utenze non domestiche ":

- modificando le categorie 8 e 9, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale 2020, articolo 58 quinquies, legge di conversione n. 124/2019, che ha equiparato gli Uffici, agenzie, agli studi professionali Banche e istituti di credito, spostandoli quindi dalla categoria 8 alla categoria 9 .
- eliminando la categoria Attività industriali con capannone di produzione (categoria 14), come previsto dall'allegato L quinquies del D.Lgs.116/2020.

Visto l'articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 ;

Visto il DPR 158/2009;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto l'art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dei Tributi e dal Revisore dei Conti in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

PROPONE

1. di modificare e apportare al vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti – Tari, secondo il testo che ne segue:

a) all'art. 2 comma 1 eliminare le parole "e assimilati" ;

b) all'art. 2 aggiungere i seguenti commi 5 e 6:

5. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

6. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati SPECIALI:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. n. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184 D.Lgs. n. 152/2006;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 art.184, D.Lgs. n. 152/2006;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. n. 152/2006;

c) all'art. 4 aggiungere i seguenti commi 2,3 e 4:

2. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*

3. *Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

4. *Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

d) all'art. 8 comma 1 Utenze Non Domestiche punto primo eliminare la parola “ non assimilati agli urbani

e) all'art. 9 comma 1 eliminare le parole “ non assimilati e/o pericolosi, e le parole “ rientranti e non nell'elenco di cui all'Allegato 5 al presente Regolamento”

f) all'art. 9 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi 1.a,1b.1.c

1a. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

1b. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche.

1c. Non sono pertanto soggette alla tassa:

Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, limitatamente alla porzione di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzate dalla produzione, di regola in via continuativa e nettamente prevalente, di rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali. Parimenti non sono soggette a tassazione le aree destinate a depositi di tali rifiuti, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

1d.In relazione all'attività di meccanici di automobili o di veicoli a motore si specifica che è soggetta a tassazione l'intera superficie calpestabile, con eccezione:

- *della superficie occupata da ponti e fosse destinata alla manutenzione dei veicoli, nonché da cabine di verniciatura;*
- *dalla superficie destinata a depositi di rifiuti pericolosi derivanti dalla lavorazione.*

g) all'art. 9 comma 2 dopo le parole Per i produttori di rifiuti speciali eliminare le seguenti parole “assimilati agli urbani, e aggiungere il seguente periodo : di cui all'allegato L-quinquies parte IV, dell'art.183 comma 1 lett. b-ter D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-

h) all'art. 9 comma 2 dopo le parole Il comune individua..... eliminare le seguenti "non assimilabili" e ai quali si estende il divieto di assimilazione. E dopo il periodo "Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali" eliminare la parola "non assimilati"

i) all'art. 9 comma 3 lettera a) eliminare le parole assimilati agli urbani

l) all'art. 9 comma 4 lettera c) eliminare le parole non assimilati

m) dopo l'art. 9 aggiungere

L'art. 9 bis

“ Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico”

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Gennaio dell'anno in corso a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 Luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

n) dopo l'art.21 aggiungere l'art. 21 bis

Art.21 bis
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. *Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.*
2. *Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri comunali di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.*
3. *La determinazione dell'importo da ridurre deve essere richiesta dall'interessato presentando idonea documentazione , certificata dal responsabile del Centro Comunale di Raccolta, al protocollo dell'Ente, entro il 30 Maggio e il 31 Dicembre di ogni anno di conferimento al servizio pubblico.*
4. *L'istanza deve riportare i dati anagrafici del soggetto, utente iscritto a ruolo, le categorie (cartone,vetro, alluminio, plastica ecc..) e le quantità (kg) dei rifiuti ordinariamente conferiti ed oggetto di avvio al recupero, al Centro Comunale .*
5. *Non si provvederà ad assicurare le riduzioni se l'Ente non provvede alla relativa copertura che deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere sempre assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune così come previsto dall'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 comma così sostituito dall'art.2 comma 1 legge n. 68/2014.*
6. *Nel caso in cui il totale delle riduzioni risultasse essere superiore rispetto alla somma autorizzata, l'agevolazione verrebbe ridotta in modo proporzionale a tutti i richiedenti.*

o) ***all'art. 24 comma 1 dopo le paroledella Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, aggiungere le seguenti in recepimento di specifiche disposizioni normative***

p) ***all'art. 24 comma 4 dopo le parole dalla fiscalità generale del Comune aggiungere le seguenti o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.***

q) ***all'art.29 comma 7 utenze non domestiche lettera e) eliminare le parole speciali non assimilati agli urbani;***

r)all' Allegato 2 “ Tabella categorie utenze non domestiche ”:

- modificare le categorie 8 e 9, spostando le utenze dalla categoria 8 alla categoria 9 .
- eliminare la categoria Attività industriali con capannone di produzione (categoria 14).

s) ***Eliminare l' Allegato 5 “ sostanze assimilate ai rifiuti urbani”***

t) ***All'allegato 7 eliminare le parole non assimilabili***

2. di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
3. di procedere alla pubblicazione, sul sito internet dell'Ente del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” così aggiornato contestualmente alla pubblicazione della presente delibera stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num. 160 e s.m.i.;

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del tributo,

PROPONE

1. Di rendere la presente Delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000
Caltavuturo 25/06/2021

Il proponente

**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi
Dott. Giuseppe Granata**

Firmato digitalmente da

giuseppe granata

SerialNumber =
TINIT-GRNGPP63C03B430Q
Data e ora della firma:
25/06/2021 08:53:47

=====

**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val D'Himera Settentrionale
(Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni, Scillato e Valledolmo)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa**



ha espresso parere favorevole.

ovvero



ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

CALTAVUTURO 25/06/2021

**Il Responsabile
dell'U.U.T. (Dott.
Giuseppe Granata)**

Firmato digitalmente
da

giuseppe granata

SerialNumber =

Data e ora della firma: 25/06/2021 08:54:04

GRN-GPP-63C-03B430Q

**Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del Comune di Scillato
in ordine alla regolarità contabile**



ha espresso parere favorevole.

ovvero



ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

ovvero



dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Caltavuturo, _____

**Il Responsabile del Settore
(Rag. Santo Di Stefano)**

Seduta del 14 Luglio 2021, ore 18,40

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di Luglio, alle ore 18,40 sono presenti in aula n. 9 consiglieri comunali.

Assenti 1 (uno) consigliere: Frisa .Presenti per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Cortina.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Lucia Maniscalco;

Espone il Dott. Granata – Responsabile Ufficio Tributi dell' Unione dei Comuni, come da proposta di deliberazione, specificando in particolare alcuni aspetti della normativa in materia di rifiuti: con la L. 160/2019 c'è stata una modifica nella definizione dei rifiuti speciali; è data facoltà al privato di rivolgersi ad aziende private per il conferimento in discarica. Le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2021, (in precedenza la data era fissata al 31.05.201).

Cambia la definizione dei rifiuti speciali come si evince dall' art. 2 del Regolamento; la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo; rimane il fatto che il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.13 del regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, come si evince dall'art. 4; sono specificati i rifiuti speciali, come si evince dall'art. 9; sono disciplinate le riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico", come si evince dall'art. 9- bis e così la riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche, come si evince dall'art. 21-bis.

La proposta ha ottenuto il parere favorevole dal Revisore dei Conti, acquisito al prot. n. 3545 del 14 luglio 2021.

Il Presidente puntualizza che vi è uno standard di differenziazione dei rifiuti che consente l'accesso al contributo regionale.

Indi, non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Presenti: n. 9

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9; contrari //; astenuti //

Il Consiglio approva.

Ai voti l'immediata esecutività:

Presenti: n. 9

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9; contrari //; astenuti //

Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto "Modifica ed integrazione Regolamento Tari - Comune di Scillato";

VISTO il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti del Comune di Scillato approvato con Deliberazione Comunale n. n. 7 del 07/09/2020;

RITENUTO necessario apportare le modifiche proposte al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020;

VISTE le modifiche regolamentari proposte;

RITENUTO inoltre necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria, apportandole modifiche all' Allegato 2 " Tabella categorie utenze non domestiche:

- modificando le categorie 8 e 9, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale 2020, articolo 58 quinquies, legge di conversione n. 124/2019, che ha equiparato gli Uffici, Agenzie, agli studi professionali Banche e istituti di credito, spostandoli quindi dalla categoria 8 alla categoria 9 .
- eliminando la categoria Attività industriali con capannone di produzione (categoria 14), come previsto dall'allegato L quinquies del D.Lgs.116/2020;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.

– Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dei Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti acquisito al prot. n. 3545 del 14 luglio 2021.

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni.

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.

VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA).

VISTO il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti del Comune di Caltavuturo approvato con Deliberazione Comunale n. 24 del 08/09/2020

VISTO l'articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 ;

VISTO il DPR 158/2009;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTO l'art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

VISTO il Decreto legge numero 99 del 30 giugno 2021, recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" che, all'art. 2, ha differito il termine di approvazione delle tariffe al 31 luglio 2021;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

VISTA la legge regionale

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 " Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

Visto l'esito delle votazioni sopra riportato;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede ele modifiche regolamentari proposte:

1. di modificare e apportare al vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti – Tari, secondo il testo che ne segue:

a) **a) all'art. 2 comma 1 eliminare le parole “e assimilati” ;**

b) **b) all'art. 2 aggiungere i seguenti commi 5 e 6:**

5. *La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.*

6. *A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati SPECIALI:*

- a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e dell'apesc;*
- b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. n. 152/2006;*
- c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184 D.Lgs. n. 152/2006;*
- d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006;*
- e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006;*
- f) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 art.184, D.Lgs. n. 152/2006;*
- g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. n. 152/2006;*

c) all'art. 4 aggiungere i seguenti commi 2,3 e 4:

2. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*

3. *Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

4. *Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

d) **all'art. 8 comma 1 Utenze Non Domestiche punto primo eliminare la parola “ non assimilati agli urbani**

e) **all'art. 9 comma 1 eliminare le parole “ non assimilati e/o pericolosi, e le parole “ rientranti e nonnell'elenco di cui all'Allegato 5 al presente Regolamento”**

f) all'art. 9 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi 1.a,1b.1.c

1a. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

1b. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche.

1c. Non sono pertanto soggette alla tassa:

Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, limitatamente alla porzione di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzate dalla produzione, di regola in via continuativa e nettamente prevalente, di rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali. Parimenti non sono soggette a tassazione le aree destinate a depositi di tali rifiuti, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

1d. In relazione all'attività di meccanici di automobili o di veicoli a motore si specifica che è soggetta a tassazione l'intera superficie calpestabile, con eccezione:

- della superficie occupata da ponti e fosse destinata alla manutenzione dei veicoli, nonché da cabine di verniciatura;
- dalla superficie destinata a depositi di rifiuti pericolosi derivanti dalla lavorazione.

g) all'art. 9 comma 2 dopo le parole Per i produttori di rifiuti speciali **eliminare le seguenti parole** “assimilati agli urbani, **e aggiungere il seguente periodo** : di cui all'allegato L-quinquies parte IV, dell'art.183 comma 1 lett. b-ter D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L- quarter parte IV del Codice Ambientale

h) all'art. 9 comma 2 dopo le parole Il comune individua..... **eliminare le seguenti** “non assimilabili” e ai quali si estende il divieto di assimilazione. **E dopo il periodo** “Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali” **eliminare la parola** “non assimilati”

i) all'art. 9 comma 3 lettera a) eliminare le parole assimilati agli urbani

l) all'art. 9 comma 4 lettera c) eliminare le parole non assimilati

m) dopo l'art. 9 aggiungere

L'art. 9 bis

“ Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico”

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del

suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Gennaio dell'anno in corso a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. *La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 Luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.*
4. *Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.*

n) dopo l'art.21 aggiungere l'art. 21 bis

Art.21 bis

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. *Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.*
2. *Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri comunali di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.*
3. *La determinazione dell'importo da ridurre deve essere richiesta dall'interessato presentando idonea documentazione, certificata dal responsabile del Centro Comunale di Raccolta, al protocollo dell'Ente, entro il 30 Maggio e il 31 Dicembre di ogni anno di conferimento al servizio pubblico.*
4. *L'istanza deve riportare i dati anagrafici del soggetto, utente iscritto a ruolo, le categorie (cartone, vetro, alluminio, plastica ecc..) e le quantità (kg) dei rifiuti ordinariamente conferiti ed oggetto di avvio al recupero, al Centro Comunale.*
5. *Non si provvederà ad assicurare le riduzioni se l'Ente non provvede alla relativa copertura che deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere sempre assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune così come previsto dall'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 comma così sostituito dall'art.2 comma 1 legge n. 68/2014.*
6. *Nel caso in cui il totale delle riduzioni risultasse essere superiore rispetto alla somma autorizzata, l'agevolazione verrebbe ridotta in modo proporzionale a tutti i richiedenti.*

o) all'art. 24 comma 1 dopo le paroledella Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, aggiungere le seguenti in recepimento di specifiche disposizioni normative

p) all'art. 24 comma 4 dopo le parole dalla fiscalità generale del Comune

aggiungere le seguenti o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

q) all'art.29 comma 7 utenze non domestiche lettera e) **eliminare le parole** speciali non assimilati agli urbani;

r) all' Allegato 2 “ **Tabella categorie utenze non domestiche** ”:

- a. modificare le categorie 8 e 9, spostando le utenze dalla categoria 8 alla categoria 9 .
- b. eliminare la categoria Attività industriali con capannone di produzione (categoria 14).

s) **Eliminare** l' Allegato 5 “ sostanze assimilate ai rifiuti urbani”

t) All'allegato 7 **eliminare le parole** non assimilabili

2. **di dare atto** che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
3. **di procedere** alla pubblicazione, sul sito internet dell'Ente del "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI" così aggiornato contestualmente alla pubblicazione della presente delibera stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
4. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num. 160 e s.m.i.;
5. **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12, co. 2, della L.R. 44/1991,

Con separata votazione unanime resa in forma palese,

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza.

